

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

**La disciplina sulle sportulae processuali fra Occidente gotico e Oriente romano (secoli V-VII)**

**This is the author's manuscript**

*Original Citation:*

*Availability:*

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/126058> since 2016-06-22T13:03:45Z

*Publisher:*

Maggioli Editore

*Terms of use:*

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

# RAVENNA CAPITALE

UNO SGUARDO AD OCCIDENTE  
ROMANI E GOTI - ISIDORO DI SIVIGLIA

La presente pubblicazione è stata curata da  
Gisella Bassanelli Sommariva e da Simona Tarozzi.

I contributi pubblicati all'interno del volume sono stati sottoposti a  
doppio referaggio anonimo.

ISBN: 978-88-387-6583-9

**© Copyright 2012 by Maggioli S.p.A.**

**Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.**

**Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001: 2000**

*47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8*

*Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595*

[www.maggioli.it/servizioclienti](http://www.maggioli.it/servizioclienti)

e-mail: [clienti.editore@maggioli.it](mailto:clienti.editore@maggioli.it)

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione  
e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2012

dalla Litografia Titanlito S.p.A.

Dogana (Repubblica di San Marino)

# La disciplina sulle *sportulae* processuali fra Occidente gotico e Oriente romano (secoli V-VII)

Andrea Trisciuglio  
(Università di Torino)

## 1. La normativa tardoimperiale romana in materia di *sportulae* giudiziali

Se guardiamo alle diverse voci che compongono la “spesa processuale” in epoca tardoimperiale<sup>1</sup>, è indubbio che le *sportulae* (designate anche, come vedremo, col generico “*commoda*”) ricoprono uno spazio economicamente significativo. Il termine richiama in prevalenza quei compensi non stipendiali (inizialmente forse assimilabili a mance) che le parti in causa erano tenute a corrispondere agli *officiales* subalterni dei tribunali (in particolar modo agli *exsecutores*) per le diverse prestazioni che questi rendevano nel corso del procedimento<sup>2</sup>; in epoca giustiniana (ma anche prima di Giustiniano, come vedremo) risultano altresì dovute *sportulae* ai giudici pedanei, ma non ai giudici-funzionari<sup>3</sup>. Volendo qui

---

<sup>1</sup> La terminologia relativa alle spese di lite è invero assai variegata (cfr., da ultimo, AGUDO RUIZ A., *Observaciones sobre la terminología de los gastos y costas en el proceso civil romano*, in *RGDR.*, n. 16, 2011, pp. 1 ss.) e non è sempre agevole individuare le singole voci che si celano sotto generiche locuzioni, quali “*expensae litis*”, “*sumptus litis*”: cfr., in rapporto alla condanna del soccombente al pagamento delle spese, le sempre utili osservazioni del CHIOVENDA G. (*La condanna nelle spese di lite in diritto romano*, in *RISG.*, n. 26.1, 1898, pp. 196 s.; *La condanna nelle spese giudiziali*, Napoli, 2001 [rist. ed. Torino, 1901], pp. 84 ss.).

<sup>2</sup> Cfr. MERKEL J., *Abhandlungen aus dem Gebiete des Römischen Rechts*, h. III *Über Römische Gerichtsgebühren*, Halle, 1888, pp. 124 s.; CHIOVENDA G., *La condanna nelle spese giudiziali*, cit. p. 7; LÉCRIVAIN CH., sv. “*sporta*” (dimin. *sportella*, *sportula*), in *DS.*, n. 4.2, 1909, pp. 1444 s.; RODA S., *Commento storico al libro IX dell’epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa, 1981, p. 228; AGUDO RUIZ A., *op. cit.*, pp. 21 ss.

<sup>3</sup> Cfr. Nov. Iust. 82.9 (a. 539); LIVA S., *Ricerche sul iudex pedaneus. Organizzazione giudiziaria e processo*, in *SDHI.*, n. 73, 2007, p. 193; anche gli *arbitri* (parimenti delegati) e pochi altri giudici speciali potevano legittimamente ricevere *sportulae*: cfr. MERKEL J., *op. cit.* p. 150; CHIOVENDA G., *La condanna nelle spese giudiziali*, cit., pp. 10 s. e nt. 4 (e le fonti ivi richiamate). Per quanto riguarda i magistrati-giudici PIELER P.E., sv. “*Gerichtsbarkeit*”, in

porre a confronto la disciplina romana e quella gota in materia di *sportulae* processuali al fine di cogliere eventuali influenze e sottolineare possibili differenze, non posso fare a meno di ripercorrere, seppure brevemente, quelle tappe normative individuate dagli storici e dai romanisti, tappe che – su questo si può tranquillamente concordare – ci segnalano, per il periodo compreso tra il V e il VI secolo, un'inclinazione della politica imperiale diretta verso il contenimento (quantitativo) dei detti emolumenti spettanti agli *officiales*<sup>4</sup>. Secondo l'opinione più diffusa dunque vi sarebbe un momento iniziale della storia di tali regole, nel quale l'imperatore Costantino con una costituzione del 331, recepita poi nel Codice Teodosiano e quindi nel *Breviarium Alaricianum*<sup>5</sup>, avrebbe vietato ogni tipo di *sportula*<sup>6</sup>; le *sportulae* tuttavia sarebbero ammesse già nella seconda metà del IV secolo, sotto l'imperatore Giuliano l'Apostata (a. 361-363), stando all'editto del console della provincia di Numidia, UL-

---

*Reallexicon für Antike und Christentum*, vol. X, Stuttgart, 1978, p. 403, sinteticamente osserva: "Den Gerichtsherren selbst, den Magistraten also, flossen im 6. Jh. keine Sporteln zu...denn sie wurden vom Staat ausreichend besoldet"; le sentenze venali degli stessi, d'altra parte, erano colpite da nullità (C.7.64.7; CHIOVENDA G., *La condanna nelle spese giudiziali*, cit., p. 10).

<sup>4</sup> V. più in generale DAGRON G., *Inscriptions inédites du Musée d'Antioche*, in *Travaux et Mémoires*, n. 9, Paris, 1985, pp. 449 ss.

<sup>5</sup> C.Th. 1.16.7 [= BA 1.6.1] imp. Const. *Ad provinciales* (a. 331): "Cessent iam nunc rapaces officialium manus, cessent, inquam: nam nisi moniti cessaverint, gladii praeceduntur. Non sit venale iudicis velum, non ingressus redempti, non infame licitationibus secretarium, non visio ipsa praesidis cum pretio. Aequae aures iudicantis pauperrimis ac divitibus reserentur. Absit ab inducendo eius qui officii princeps dicitur depraedatio; nullas litigatoribus adiutores eorundem officii principum concussionibus adhibeant; centurionum aliorumque officialium parva magnaque poscentium intolerandi inpetus oblidantur eorumque, qui iurgantibus acta restituunt, inexpleta aviditas temperetur. Semper invigilet industria praesidialis, ne quicquam a praedictis generibus hominum de litigatore sumatur". Interpretatio. "Officiales omnium iudicium venales esse non audeant nec pretium de introitu occurrentium aut litigantium vel egressu requirant. Et interpellantes tam divites quam pauperes sine ullo praemio audiantur. Quod si rapaces esse voluerint, gladio puniantur aut certe de eorum rapacitate dominicis auribus referatur".

<sup>6</sup> Cfr. JONES A.H.M., *The Later Roman Empire 284-602*, vol. I, Oxford, 1964, pp. 496 ss. [= *Il tardo impero romano (284-602)*, Milano, 1974, pp. 714 ss.]; RODA S., *op. cit.*, pp. 164, 228; PIELER P.E., *op. cit.*, pp. 402 s.; CAMACHO F., *Problemas judiciales en la legislación novelar justiniana: la lentitud y costo de los litigios*, in *Anal. Univ. Alicante*, n. 8, 1993, p. 121 nt. 9; KASER M., HACKL K., *Das römische Zivilprozessrecht*, München, 1996<sup>2</sup>, pp. 557 s.; STAUNER K., *Wandel und Kontinuität römischer Administrationspraxis im Spiegel des Ordo Salutationis Commodorum des Statthalters von Numidien*, in *Tyche*, n. 22, 2007, p. 177 (con altri riferimenti bibliografici in nt. 85); prende le distanze da tale opinione tuttavia, come avremo modo di evidenziare, DE MARINI AVONZO F. (cfr. *infra*, nt. 18). Su C.Th. 1.16.7 vd. anche recentemente SCEVOLA R., *La responsabilità del iudex privatus*, Milano, 2004, pp. 547 s. nt. 10, e la letteratura ivi citata.

pio Marisciano<sup>7</sup>. Nel Teodosiano poi, come già si è detto, si recepisce la costituzione di Costantino, per il resto nulla è disposto a proposito della quantificazione dei diritti di esazione processuali, e lo stesso si può dire per le novelle postteodosiane<sup>8</sup>. In Oriente, a partire perlomeno da una costituzione dell'imperatore Marciano (C.1.3.25.2) con ogni probabilità del 456<sup>9</sup>, inizia a delinarsi una dettagliata disciplina speciale che intende ridurre le *sportulae* – a mio giudizio, fino a quel momento precisate nel loro ammontare in base all'*usus iudiciorum* dei diversi tribunali dell'impero<sup>10</sup> – a beneficio di categorie di privilegiati coinvolti nel processo<sup>11</sup>. E, almeno stando alle testimonianze a nostra disposizione, sarà solo

<sup>7</sup> L'editto è pubblicato in *FIRA*. I<sup>2</sup>, n. 64 (p. 331); su di esso cfr. CHIOVENDA G., *La condanna nelle spese giudiziali*, cit., pp. 6, 8; JONES A.H.M., *op. cit.*, p. 497 [= *op. cit.*, p. 715]; DI SEGNI L., PATRICH J., HOLUM K.G., *A Schedule of Fees (sportulae) for Official Services from Caesarea Maritima, Israel*, in *ZPE.*, n. 145, 2003, p. 284 nt. 33, p. 289 nt. 52; KELLY C., *Ruling the Later Roman Empire*, Cambridge, 2004, pp. 138 ss.; per una recente edizione, con traduzione in tedesco e ampio commento, v. STAUNER K., *op. cit.*, pp. 151 ss.; *praecipue* pp. 176 ss.; in generale sul *consularis* della Numidia, v. CHASTAGNOL A., *Les consulaires de Numidie*, in *L'Italie et l'Afrique au Bas-Empire. Études administratives et prosopographiques. Scripta varia*, Lille, 1987, pp. 149 ss.

<sup>8</sup> Cfr. KASER M., HACKL K., *op. cit.*, p. 558 nt. 33; MERKEL J., *op. cit.*, p. 131, opportunamente precisa che il silenzio sulle *sportulae* nel Teodosiano è solo normativo. Anche per quanto riguarda poi le sanzioni pecuniarie previste a vantaggio dei concussi per le esazioni *ultra modum* operate dagli *officiales*, nessuna traccia si avrebbe nelle citate fonti stando alla nota del Bluhme posta a commento del cap. 4 dell'*Edictum Theodorici* (vd. *infra* nt. 46). L'accenno alle *sportulae* in C.Th. 1.29.5, imp. Valent., Val., Grat., a. 370 (vd. *infra*, nt. 57), proverebbe come esse fossero ancora "in balia dell'uso" (così, CHIOVENDA G., *La condanna nelle spese giudiziali*, cit., p. 8).

<sup>9</sup> Cfr. TRISCIUOGGIO A., *Fideiussio iudicio sistendi causa e idoneità del fideiussore nel diritto giustiniano e nella tradizione romanistica*, Napoli, 2009, p. 31 nt. 31.

<sup>10</sup> Per il tribunale del prefetto del pretorio è possibile argomentarlo dalla frase "*in his, quae ex consuetudine praebentur officio*" della costituzione marcianea (C. 1.3.25.3); per il tribunale del governatore provinciale un indizio si può scorgere nella locuzione "*consuetorum sumptuum*" leggibile in C. 12.29.3.3 (Zen., s.d.). Altresì significativi poi sono i riferimenti alla "*tolerabilis consuetudo*" e al "*mos*" nella seguente *epistula* di S. Agostino (*Ep.* 153.6.24), di epoca tuttavia più risalente (a. 413-414), dove chiaramente si allude alle *sportulae* giudiziali percepite secondo gli usi dagli *officiales*, le quali sono contrapposte alle illecite estorsioni operate dagli stessi: "*Sunt aliae personae inferioris loci [s'intende, rispetto ai giudici in precedenza – Ep. 153.6.23 – menzionati] quae ab utraque parte non insolenter accipiunt, sicut officialis et a quo admovetur et cui admovetur officium: ab his extorta per immoderatam improbitatem repeti solent; data per tolerabilem consuetudinem non solent: magisque reprehendimus, qui talia inusitate repetiverunt, quam qui ea de more sumpserunt...*"; sul brano cfr. KELLY C., *op. cit.*, pp. 175 s.

<sup>11</sup> Per gli *agentes in rebus* v. C. 12.21.8 (Zen., a. 484); C. 12.20.6 (Anast., s.d.); per i *comites consistoriani* v. C. 12.10.2 (Anast., s.d.); per i *castrensiani* v. C. 12.25.4 (Leo e Zen., a. 474); per gli *scholares* v. C. 12.29.3 (Zen., s.d.); per i chierici, oltre a C. 1.3.25 (Marc., a. 456?) appena richiamata nel testo, v. C. 1.3.32 (Leo e Antem., a. 472), menzionata anche, con spunti interpretativi, dall'autore del Libro siro-romano di diritto (§ 105.4 dell'edizione di SELB W., KAUFHOLD H., *Das syrisch-römische Rechtsbuch*, Wien, 2002, vol. II, pp. 152 s.;

con Giustiniano che si perverrà all'approvazione di tariffe di generale applicazione relative ai servizi processuali. Esse dovevano essere indicate in una costituzione accolta in C.3.2.5, che il Krüger ha datato in modo convincente nel 530<sup>12</sup>; tale provvedimento viene ricordato a più riprese nella posteriore legislazione novellare<sup>13</sup> nonché nella cronaca di Ioannes Malalas (18.67)<sup>14</sup>, e sappiamo che in esso si disponeva altresì una severa pena pecuniaria in caso di esazioni *ultra modum*<sup>15</sup>. Rimanendo sempre sulle fonti di epoca giustiniana, è poi di un certo interesse ai fini della nostra indagine la notizia, contenuta in forma parentetica in Nov. Iust. 82.9<sup>16</sup>, che già non meglio precisati predecessori di Giustiniano avevano

---

vol. III, p. 222); per gli appartenenti ai *sacra scrinia* v. C. 12.19.12 (Anast., s.d.); per i militari v. C. 12.35.18 (Anast., a. 492); cfr. inoltre, per l'estensione del *privilegium* alle controparti convenute in giudizio che ne erano sprovviste, C. 7.51.6 (Anast., s.d.). In dottrina cfr. in generale JONES A.H.M., *op. cit.*, pp. 497 s. e nt. 65 [= *op. cit.*, p. 716 e nt. 65]; con particolare attenzione alle costituzioni anastasiane, recentemente, AGUDO RUIZ A., *Las costas procesales en la legislación de Anastasio*, in *RGDR.*, n. 14, 2010, pp. 1 ss.

<sup>12</sup> Cfr. in merito SITZIA F., *Su una costituzione di Giustiniano in tema di sportulae*, in *BIDR.*, n. 18, 1971, pp. 227 s.

<sup>13</sup> Cfr. Novv. Iust. 8.6; 17.3; 53.3.2; 82.7.pr.; 86.9; 124.3; HAASE R., *Untersuchungen zur Verwaltung des spätrömischen Reiches unter Kaiser Justinian I. (527 bis 565)*, Wiesbaden, 1994, p. 37; cfr. anche l'accenno nella costituzione costitutiva della prefettura del pretorio d'Africa (C. 1.27.1.17, a. 534), sul quale v. MOROSI R., *L'officium del prefetto del pretorio nel VI secolo*, in *Romanobarbarica*, vol. II, 1977, p. 141 e nt. 177, e PULIATTI S., *Ricerche sulla legislazione "regionale" di Giustiniano. Lo statuto civile e l'ordinamento militare della prefettura africana*, Milano, 1980, p. 80 e nt. 37; inoltre, Ed. Iust. 9.7.1. Più in generale sulle *sportulae* giudiziali nelle novelle giustiniane cfr. VAN DER WAL N., *Manuale Novellarum Justiniani. Aperçu systématique du contenu des Nouvelles de Justinien*, Groningue, 19982, p. 43.

<sup>14</sup> Cfr. GORIA F., *C.3.1.12 e la celerità del processo civile come valore nella legislazione giustiniana*, in TRISCIUOGLIO A. (a cura di), *Valori e principii del diritto romano*. Atti della Giornata di studi per i 100 anni di Silvio Romano Maestro di Istituzioni (Torino, 12 ottobre 2007), Napoli, 2009, pp. 133 s. nt. 10. La costituzione giustiniana sulle *sportulae* giudiziali è probabilmente presupposta nelle lamentazioni di Giovanni Lido circa la notevole riduzione dei diritti causali patita dai *praefectiani*: cfr. in merito JONES A.H.M., *op. cit.*, pp. 498 s. [= *op. cit.*, p. 717]; CAIMI J., *Burocrazia e diritto nel De magistratibus di Giovanni Lido*, Milano, 1984, pp. 383 ss.; HAASE R., *op. cit.*, p. 37; KELLY C., *op. cit.*, p. 67.

<sup>15</sup> Alla parte che avesse subito l'applicazione di tariffe superiori al limite legale sarebbe spettata un'azione per ottenere il quadruplo verosimilmente del maggior valore versato: cfr. I. 4.6.25; SITZIA F., *op. cit.*, pp. 227 ss. e nt. 20; PROVERA G., *Lezioni sul processo civile giustiniano*, voll. I-II, Torino, 1989, p. 121; a tale pena si riferisce anche con ogni probabilità Nov. Iust. 82.7.pr. Per le *sportulae* dovute dal convenuto all'*executor* per la ricezione del decreto di citazione e del *libellus conventionis*, sappiamo (Theoph., *Par.* 4.6.24; ed. Lohkin, Meijering, Stolte, van der Wal, 820) che il *modus* era così determinato dalla costituzione: mezzo solido per le cause di valore (dichiarato nel *libellus conventionis*) inferiore a cento solidi; importo superiore al mezzo solido (Teofilo non ci dice purtroppo nulla di più) per le cause di valore superiore ai cento solidi.

<sup>16</sup> Su tale novella, oltre a BASSANELLI SOMMARIVA G., *L'imperatore unico creatore ed interprete delle leggi e l'autonomia del giudice nel diritto giustiniano*, Milano, 1983, pp. 90 ss.,

fissato limiti massimi alle *sportulae* dovute ai giudici pedanei; ma è fuori discussione che nella medesima epoca non era consentita la percezione di qualsivoglia tipo di ricompensa da parte dei funzionari-giudici, rientrando tale condotta nel *crimen repetundarum* quale si era venuto precisando nei suoi contorni attraverso le costituzioni imperiali postclassiche<sup>17</sup>.

Sennonché il punto di partenza di tale ricostruzione storiografica, riguardante gli sviluppi della legislazione tardoimperiale in materia di *sportulae* giudiziali, ha destato non poche perplessità. De Marini Avonzo<sup>18</sup>, non senza autorevoli precedenti<sup>19</sup>, con argomenti che mi paiono assai persuasivi ha ritenuto che la costituzione costantiniana del 331, accolta in C.Th. 1.16.7 [= BA. 1.6.1], non si riferirebbe affatto a *sportulae* d'uso, ma a indebiti versamenti frutto di atti di concussione occorsi, a quanto pare, solo nella fase immediatamente anteriore o posteriore all'udienza giudiziale<sup>20</sup>. E vorrei subito evidenziare che per l'analisi della legislazione gotica la plausibile interpretazione della citata Autrice avrebbe notevole importanza, perché imporrebbe di espungere dalla sele-

---

cfr. più recentemente SCHIAVO S., *I governatori delle province e i iudices pedanei tra Diocleziano e Giuliano l'Apostata*, in DESANTI L., FERRETTI P., MANFREDINI A.D. (a cura di), *Per il 70. compleanno di Pierpaolo Zamorani*, Milano, 2009, p. 415 (altre indicazioni bibliografiche in nt. 72); BARBATI S., *Giudici delegati e giudici locali nel diritto giustiniano*, in LOKIN J.H.A., STOLTE B.H. (a cura di), *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, Pavia, 2011, *passim*; v. anche *supra* nt. 3.

<sup>17</sup> Cfr. in particolare C.Th. 9.27.5 [= C. 9.27.3] *impp.* Grat. Valent. Theod. *Ad Marc.* (a. 383): "*Omnes cognitores et iudices a pecuniis atque patrimoniis manus abstineant neque alienum iurgium putent suam praedam. Etenim privatarum quoque litium cognitor idemque mercator parem capitis ac vitae, quae peculatus reos consuevit involvere, cogetur subire iacturam*"; nonché gl. "*Omnes*", *casus*, ad C.9.27.3: "*Iudex pro sententia nihil accipere debet: quod si acceperit poenam legibus statutam non evitabit*". Sul *crimen repetundarum* nel tardoantico cfr. SANTALUCIA B., *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998<sup>2</sup>, pp. 288 s.; VENTURINI C., *La corruzione: complessità dell'esperienza romana*, in FORNASARI G., LUISI N.D. (a cura di), *La corruzione: profili storici, attuali, europei e sovranazionali*. Atti del convegno (Trento 18-19 maggio 2001), Padova, 2003, pp. 32 ss.; PULIATTI S., *Il diritto penale dell'ultima legislazione giustiniana. I crimini politici e amministrativi e i crimini contro la persona*, in D'IPPOLITO F.M. (a cura di), *φιλία. Scritti per G. Franciosi*, vol. III, Napoli, 2007, pp. 2119 ss.; v. inoltre *supra*, nt. 3.

<sup>18</sup> Cfr. *La giustizia nelle province agli inizi del basso impero*, in Synteleia V. Arangio-Ruiz, vol. II, Napoli, 1964, pp. 1057 ss.; v. altresì PUGLIESE G., *Le garanzie dell'imputato nella storia del processo penale romano*, ora in *Scritti giuridici scelti*, II, *Diritto romano*, Napoli, 1985, pp. 614 ss.

<sup>19</sup> Cfr. PERNICE A., *Amoenitates iuris* IV, in ZSS., n. 7.2, 1886, pp. 120 s.; adde KARANOPULOS J., *Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates*, München, 1958, p. 176.

<sup>20</sup> Significativo, tra l'altro, è nel testo (v. *supra*, nt. 5) il riferimento al *velum iudicis* (che separava, in udienza, il giudicante dalle parti processuali), oppure al *secretarium* (luogo in cui si celebravano i processi).



zione dei testi rilevanti l'unico del *Breviarium Alaricianum* che si sarebbe potuto riferire alla regolamentazione delle *sportulae* giudiziali.

Importanti dati provengono inoltre dalle fonti epigrafiche e papirologiche. Mi riferisco innanzitutto ad un'iscrizione mutila in lingua greca, da poco scoperta a Cesarea Marittima (Israele), che contiene disposizioni edittali del *praefectus praetorio Orientis*, *Flavius Pusaesus*, cronologicamente collocabili con ogni probabilità negli anni 465-467<sup>21</sup>. Le tariffe adottate da *Flavius Pusaesus* riguardano le *conventiones* eseguite dai funzionari prefettizi (ἐπαρχικοί) all'interno della diocesi d'Oriente<sup>22</sup>, nonché vari altri servizi minori resi dai diversi impiegati presenti in tutti gli uffici provinciali (s'intende sempre, della prefettura d'Oriente). Sono previste dunque determinate *sportulae* verosimilmente a carico dell'attore per il deposito, il rilascio di copie, la lettura ad alta voce, la *completio* della *postulatio simplex*; a carico del convenuto, invece, sono fissate contribuzioni in presumibile collegamento con la ricezione dell'*admonitio*, secondo una modulazione quantitativa dipendente dal valore della lite<sup>23</sup>. Oltre alle *sportulae* connesse alle dette attività, si prevedono anche diritti di segreteria a beneficio degli *exceptores* per la fornitura del materiale scrittorio (rotoli di papiro) e per il rilascio di certificati (della sentenza che definisce la causa, o del provvedimento interlocutorio di differimento)<sup>24</sup>. Si tratta dunque di un documento che arricchisce sensibilmente le nostre conoscenze, consentendo di collegare in modo più dettagliato le *sportulae* ai singoli atti procedimentali, ma non ci dice molto purtroppo sulla questione, che riguarda in termini più ampi gli editti dei prefetti del pretorio, se le disposizioni di *Pusaesus* fossero state adottate nel quadro di una disciplina dai tratti generali di origine imperiale<sup>25</sup>. Se consideriamo tuttavia che all'epoca in cui è databile il documento (465-467) non si ha traccia nelle fonti di una simile costituzione imperiale (per la quale, come già si è detto, si dovrà attendere Giustiniano), e sembra piuttosto che fosse lasciato alle consuetudini osservate nei diversi tribunali il compito di precisare l'ammontare delle *sportulae*<sup>26</sup>, è forse possibile riconoscere

<sup>21</sup> Per il testo, traduzioni e commenti v. DI SEGNI L., PATRICH J., HOLUM K.G., *op. cit.*, pp. 276 ss.; *L'Année épigraphique*, 2003 [ma 2006], n. 1808, pp. 636 ss.; *SEG. (Supplementum Epigraphicum Graecum)*, n. 53, 2003 [ma 2007], n. 1841, pp. 520 ss.

<sup>22</sup> Cfr. col. I, ll. 3-6, e i condivisibili rilievi lessicali di FEISSEL D., in *Bulletin épigraphique*, 2004 [*Revue des études grecques*, n. 117, 2004], p. 683.

<sup>23</sup> Cfr. col. I, ll. 9-19; DI SEGNI L., PATRICH J., HOLUM K.G., *op. cit.*, pp. 283 ss.; FEISSEL D., *op. cit.*, p. 684.

<sup>24</sup> Cfr. col. III, ll. 2-6; DI SEGNI L., PATRICH J., HOLUM K.G., *op. cit.*, p. 289.

<sup>25</sup> Non è leggibile, in effetti, nella lacunosa *intitulatio* quell'espressione "κατὰ τῶν θείων διαταγμάτων" (o altre a questa assimilabili), assunta come mera proposta integrativa dai primi editori (DI SEGNI L., PATRICH J., HOLUM K.G., *op. cit.*, p. 280).

<sup>26</sup> Cfr. *supra*, nt. 10.

qui una certa autonomia normativa al prefetto esercitata nel tentativo di contenere quell'esazioni dell'apparato burocratico che contribuivano a rendere vieppiù insopportabili i costi della giustizia soprattutto nelle zone periferiche dell'impero. Circa poi le fonti papirologiche merita di essere qui ancora ricordato Pap. Cair. Masp. I.67031, riferibile agli anni 543-545; esso contiene un editto del *dux* della Tebaide, che, alludendo forse alla costituzione giustiniana del 530, vieta ai funzionari del tribunale di ricevere, in occasione delle citazioni in giudizio<sup>27</sup>, *sportulae* superiori ad un precisato ammontare<sup>28</sup>.

## 2. La normativa gotica sui *commoda* processuali

Passiamo ad esaminare ora, osservando l'ordine cronologico, la legislazione gotica in materia per coglierne le tendenze di fondo e le particolarità per poi porle a confronto, nel paragrafo successivo, con quelle romane.

*Codex Euricianus*. A proposito della collezione sistematica di norme approvata dal re Eurico intorno al 475, che segna forse per i Visigoti un epocale passaggio dal diritto consuetudinario al diritto positivo scritto<sup>29</sup>, nulla di sicuro si può dire circa la presenza di una qualche regolamentazione degli onorari processuali. Al di là della circostanza che di tale codice ci sono stati conservati ben pochi frammenti (mirabilmente ricompo-

<sup>27</sup> Cfr. in tal senso SIMON D., *Zur Zivilgerichtsbarkeit im spätbyzantinischen Ägypten*, in *RIDA.*, n. 18, 1971, pp. 640 ss., il quale, tuttavia, posticipa il documento all'età di Giustino II (565-578).

<sup>28</sup> Cfr., anche per la datazione accolta (543-545), AMELOTTI M., MIGLIARDI ZINGALE L., *Le costituzioni giustiniane nei papiri e nelle epigrafi* [Legum Iustiniani Imperatoris Vocabularium Subsidia I], Milano, 1982, n. 7, p. 39 (con altra lett.); da tale papiro è possibile evincere che per i processi *sine scriptis* si richiedevano *sportulae* inferiori: v. JONES A.H.M., *op. cit.*, vol. III, p. 143 nt. 67 [= *op. cit.*, p. 1071 nt. 67]; in merito, cfr. altresì STEINWENTER A., *Das Verfahren sine scriptis im justinianischen Prozessrechte*, in *ZSS.*, n. 76, 1959, p. 313. Dal richiamo alle *sportulae* in Pap. Cair. Masp. I.67032, ll. 42 ss. (a. 551, *FIRA.*, vol. III, n. 179, p. 561), invece, nulla si arguisce in relazione a limitazioni di carattere normativo; cfr. su quest'ultima fonte THOMAS P., *Le rôle et le choix de l'executor negotii dans la procédure extraordinaire à l'époque de Justinien*, in *Études d'histoire juridique offertes a P.F. Girard*, vol. I, Paris, 1913, *praecipue*, pp. 405 s.

<sup>29</sup> Stando a Isid., *Hist. Goth.*, 35 (Migne, *PL.* t. 83, p. 1067): "*Sub hoc rege (scil. Euricus) Gothi legum statuta in scriptis habere coeperunt, nam antea tantum moribus et consuetudine tenebantur*"; cfr., al riguardo, DE GIOVANNI L., *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007, p. 377; adde LIEBS D., *Römische Jurisprudenz in Gallien (2. bis 8. Jahrhundert)*, Berlin, 2002, p. 56; ma per D'ORS A. (*La territorialidad del derecho de los Visigodos*, in *Estudios visigóticos*, vol. I, Roma-Madrid, 1956, p. 108) il passo dell'Hispalense è inattendibile.

sti, come è noto, nella palingenesia di Álvaro d'Ors<sup>30</sup>), la fusione del diritto romano volgare e della tradizione germanica che si ritiene ivi attuata<sup>31</sup> indurrebbe anzi a credere che i compilatori avessero trascurato il tema della quantificazione delle *sportulae* giudiziali. Se da un lato, infatti, per l'epoca euriciana, non si ha alcuna notizia di tariffari romani, adottati con costituzione imperiale, di generale applicazione che avrebbero potuto essere recepiti nel codice in questione, d'altro lato, occorre tenere presente il fatto che, a quanto pare, il processo di tradizione germanica non conosceva neppure il concetto di spese processuali<sup>32</sup>. E mi pare debole la congettura avanzata da Zeumer<sup>33</sup>, e poi ripresa con cautela da A. d'Ors<sup>34</sup>, secondo la quale il *Codex Euricianus* doveva ospitare una norma sul *quantum* (la nona parte del valore della lite) di *sportulae* dovute al *iudex*, dato che essa poggia sulla più tarda *lex Baiuvariorum*<sup>35</sup> e sul (di nuovo congetturale) recepimento in quest'ultimo *corpus* normativo di regole risalenti alla compilazione di Eurico<sup>36</sup>.

---

<sup>30</sup> Cfr. *El Código de Eurico, Edición, Palingenesia, Indices*, in *Estudios visigóticos*, vol. II, Roma-Madrid, 1960.

<sup>31</sup> Cfr. D'ORS A., *La territorialidad* cit., pp. 113 ss.; più recentemente TORRENT A., *Fundamentos del derecho europeo. Ciencia del derecho: derecho romano-ius commune-derecho europeo*, Madrid, 2007, p. 152. Sui problemi sollevati dalla dottrina (in particolare quella spagnola) in ordine ai modi con cui era organizzata l'amministrazione della giustizia in epoca euriciana, a seguito della caduta dell'impero romano d'Occidente, cfr. SANCHEZ-ARCILLA J., *Temas de historia de la administración*, I, *Hispania romana y visigoda*, Madrid, 1983, pp. 258 ss.

<sup>32</sup> Cfr. la lapidaria affermazione di ZEUMER K., *Über zwei neuentdeckte westgothische Gesetze*, I, *Das Processkostengesetz des Königs Theudis vom 24. November 546*, in *Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde*, n. 23, 1898, pp. 83 s.: "Dem germanischen Process war der Begriff der Processkosten und die Regelung ihres Ersatzes ursprünglich fremd"; anche LALINDE J. (*Los gastos del proceso en el derecho visigodo*, in *Studi in onore di E. Volterra*, vol. V, Milano, 1971, p. 103) pensa che i principi in materia di spese processuali accolti nella legislazione visigotica (a partire dal *Breviarium Alaricianum*) siano di origine romana, anziché germanica.

<sup>33</sup> Cfr. ZEUMER K., *op. cit.*, p. 90.

<sup>34</sup> Cfr. *El Código de Eurico* cit. p. 59.

<sup>35</sup> Cfr. *lex Baiuv.* 2.15 (ed. Merkel, *MGH. 3. Leges*, p. 343): "*Iudex vero partem suam accipiat de causa quam iudicavit: de 3 solidis tremisse accipiat, de 6 solidis 2 tremissas accipiat, de 9 solidis unum solidum accipiat; de omni compositione semper nonam partem accipiat, dum rectum iudicat*"; la *lex Baiuvariorum* è databile tra il VI e l'VIII secolo: cfr. SCHUMANN E., *Entstehung und Fortwirkung der Lex Baiuvariorum*, in DILCHER G., DISTLER E.M. (a cura di), *Leges Gentes Regna. Zur Rolle von germanischen Rechtsgewohnheiten und lateinischer Schrifttradition bei der Ausbildung der frühmittelalterlichen Rechtskultur*, Berlin, 2006, pp. 303 ss.

<sup>36</sup> Cfr. i dubbi riportati in KROESCHELL K., *Wahrheit und Recht im frühen Mittelalter*, in *Studien zum frühen und mittelalterlichen deutschen Recht*, Berlin, 1995, p. 406.

*Breviarium Alaricianum*. Dalla lettura del titolo 4.16 (*De fructibus et litis expensis*) del *Breviarium Alaricianum* (a. 506, ed. Haenel, p. 122) - titolo che sarebbe certamente stato il contesto più idoneo dove Alarico II avrebbe potuto offrire una disciplina sul *quantum* delle *sportulae* - in verità ancora nulla si può ricavare per la nostra indagine. In effetti il detto *titulus*, prima dell'aggiornamento operato dal re Theudis nel 546<sup>37</sup>, si componeva di due sole costituzioni, provenienti dal Teodosiano e corredate dalle *interpretationes*<sup>38</sup>, le quali riguardavano la restituzione dei frutti e delle spese di causa da parte del litigante temerario nella rivendica (C.Th. 4.18.1, imp. Valentiniano e Valente, a. 369)<sup>39</sup>, e l'impossibilità di agire per la ripazione delle spese processuali, dopo che il giudice del merito avesse emesso la sentenza senza pronunciarsi sulle stesse (C.Th. 4.18.2, imp. Onorio e Teodosio, a. 423)<sup>40</sup>. D'altra parte, come già si è sottolineato, non pare fondato scorgere nella costituzione costantiniana del 331 accolta nel *Breviarium Alaricianum* 1.6.1 [= C.Th. 1.16.7] un generale divieto di imporre *sportulae* giudiziali.

*Editti di Teoderico-Atalarico*. Le fonti si rivelano senza dubbio più loquaci se abbandoniamo provvisoriamente il regno visigotico e rivolgiamo lo sguardo a quello ostrogotico. Il seguente passo tratto dalle *Variae* di Cassiodoro<sup>41</sup>, in effetti, ci trasmette importanti informazioni e pone interessanti interrogativi circa la formazione delle regole gotiche sugli onorari dovuti al personale subalterno dei giudici.

Cassiod., *Var.* 9.14.4-6 (Mommsen, p. 278): "Praeterea conventionibus se gravari omnimodis ingemiscunt, ut ad iudicium deducendi paene tanta videantur amittere, quanta vix probantur addicti dispendia sustinere. Vocatio enim iudicis spes iustitiae debet esse, non multa. Nam ipse iuste suspectus redditur, ante cuius audientiam gravamina sentiuntur. Unde censemus, ut, si nostra conveniunt decreta pulsatos,

<sup>37</sup> A proposito del quale v. *infra*, in questo paragrafo.

<sup>38</sup> Più in generale sulle *interpretationes* v. LAMBERTINI R., *La codificazione di Alarico II*, Torino, 1991<sup>2</sup>, pp. 52 ss.; ID., *Concezione delle fonti giuridiche romane e tecnica compilatoria nel Breviario Alariciano*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor Filippo Gallo*, vol. I, Napoli, 1997, pp. 434 ss.

<sup>39</sup> Su tale *lex* cfr. VALIÑO A., *A propósito de la condena en costas en el derecho justinianeo*, in *RIDA.*, n. 50, 2003, pp. 408 ss.; essa è ripresa nell'*Appendix (Legis Romanae Wisigothorum)* C: cfr. in proposito LAMBERTINI R., *La codificazione*, cit., p. 173 nt. 68, pp. 177 s.

<sup>40</sup> Su questa seconda costituzione v. ancora VALIÑO A., *op. cit.*, pp. 413 ss.

<sup>41</sup> Su tale opera cfr. recentemente SIMONETTI M., *Romani e barbari. Le lettere latine alle origini dell'Europa (secoli V-VIII)*, VIAN G.M. (a cura di), Roma, 2006, pp. 102 s.; CARDINI F., *Cassiodoro il Grande. Roma, i barbari e il monachesimo*, Milano, 2009, pp. 90 s.

tantum commodi percipiat exsecutor, quantum gloriosus domnus avus noster pro honoribus personarum debere saiones accipere expressa quantitate constituit. Commodum enim debet esse cum modo: nam si mensuram aequalitatis excesserit, vim sui nominis non habebit. Si vero tua iussione conventio destinatur dumtaxat in illis causis atque personis, ubi te misceri edicta voluerunt, mediam portionem exsecutor accipiat, quam de praeceptis regis sumere potuisset, quia non potest convenire iustitiae, ut tantum a te directo tribuatur, quantum pro reverentia nostrae iussionis offertur. Si quis autem saluberrimi constituti temerator extiterit, in quadruplum iubemus ablata restitui, ut, quod delectatione cupiditatis ammittitur, asperitate dispendii vindicetur”<sup>42</sup>.

È l’estratto di una missiva che, dopo la morte di Teodorico (a. 526), Cassiodoro, probabilmente nella sua qualità di *magister officiorum*<sup>43</sup>, dettò a nome di Atalarico, nipote di Teoderico e successore nella carica regia; la lettera è indirizzata a Gildila, il *comes* di Siracusa<sup>44</sup>. Il nuovo re dunque accoglie le lamentele dei provinciali siculi che sostengono di subire notevoli e ingiustificati prelievi di denaro quando sono citati in giudizio, e, ricordando che la *vocatio iudicis* deve ingenerare la *spes iustitiae* e non certo tramutarsi in una pena pecuniaria (*multa*), dispone che, se il decreto di citazione provenga dalla cancelleria regia, agli *exsecutores* sia dovuto, come *commodum*, quanto già il nonno Teoderico (il “*domnus avus noster*”) aveva stabilito per i *saiones*<sup>45</sup>, “*pro honoribus personarum*”. Se invece il decreto di citazione provenga dal *comes* di Siracusa, nell’ambito delle competenze riconosciuteagli dagli editti regii, gli *exsecutores* che operano alle sue dipendenze dovranno accontentarsi di *sportu-*

<sup>42</sup> Nessuna variazione si registra nella più recente edizione di Fridh (in *Corpus Christianorum*. Ser. Lat. 96, 1973, p. 361). Sul passo cfr. MERKEL J., *op. cit.*, pp. 153 s.; PATETTA F., *Sull’anno della promulgazione dell’Editto di Teodorico*, ora in *Studi sulle fonti giuridiche medievali*, Torino, 1967, pp. 654 s.

<sup>43</sup> Cfr. al riguardo KAKRIDI C., *Cassiodors Variae. Literatur und Politik im ostgotischen Italien*, München-Leipzig, 2005, p. 190; SIMONETTI M., *op. cit.*, p. 100; CARDINI F., *op. cit.*, p. 78; GIARDINA A., *Cassiodoro politico*, Roma, 2006, pp. 24 s.

<sup>44</sup> Sulla divisione in *comitivae* dell’Italia ostrogota, sul *comes* siracusano e su Gildila in particolare v. (con frequenti richiami alla lettera in esame) IANDIORIO L., *Le lettere siciliane di Cassiodoro*, in *Orpheus*, n. 24-25, 1977-1978, pp. 183 ss.; SIRAGO V.A., *I Goti nelle Variae di Cassiodoro*, in LEANZA S. (a cura di), *Flavio Magno Aurelio Cassiodoro*. Atti della settimana di studi (Cosenza-Squillace, 19-24 settembre 1983), Soveria Mannelli, 1986, pp. 182 s.

<sup>45</sup> Sulla corrispondenza, quanto alle funzioni (ivi inclusa la notificazione dei decreti di citazione), tra il *saio* gotico e l’*exsecutor* romano, cfr. (con puntuali richiami dei passi delle *Variae*) MOROSI R., *I saiones, speciali agenti di polizia presso i Goti*, in *Athenauem*, n. 59, 1981, p. 155; v. anche GIARDINA A., *op. cit.*, p. 66 nt. 44, pp. 69 s.

*lae* dimezzate, dato il loro minor prestigio rispetto a quelli dell'amministrazione regia. L'estratto riprodotto si chiude con la previsione di una condanna al quadruplo dell'*exsecutor* in caso di superamento dei limiti, condanna che, a leggere il capitolo 4 dell'*edictum Theodorici* (*FIRA*. 2, p. 684: "*Officium cuiuslibet iudicii, quod quid ultra quam iussum est exeget, in quadruplum sub fustuarium poena cogatur exsolvere iis, quibus inclite monstrabuntur ablata*"), rispetto al quale non risultano precedenti nel diritto romano<sup>46</sup>, sembra nuovamente ripresa dal *corpus* normativo teodericiano<sup>47</sup>

Vediamo dunque di riassumere in estrema sintesi i punti salienti delle disposizioni di carattere edittole di Teoderico-Atalarico sulle *sportulae*, alla luce di Cass., *Var.* 9.14.4-6<sup>48</sup>, disposizioni che potrebbero anche essere state traslate nel regno visigotico durante la lunga reggenza che Teoderico esercitò per conto del nipote Amalarico, a partire dalla morte del padre di quest'ultimo, Alarico II, avvenuta nella battaglia di Vouillé (507)<sup>49</sup>. Dunque è proibito ai *saiones-exsecutores* di pretendere somme

<sup>46</sup> Il Bluhme nella sua edizione all'*Edictum Theodorici* (*MGH*. 5. *Leges*, p. 152), in margine al capitolo 4, osserva: "Hoc caput novum ius introduxit", alludendo con ciò all'assenza di una precedente, simile disposizione romana, assenza che, tuttavia, potrebbe non essere effettiva ma solo dovuta alla nostra limitata conoscenza dei testi giuridici di epoca tardoimperiale. Secondo l'autore del Libro siro-romano di diritto (§ 105.4; v. *supra*, nt. 11) la pena è nel doppio.

<sup>47</sup> Non posso che assumere qui acriticamente l'opinione maggioritaria che vuole attribuire la paternità dell'*Edictum* a Teoderico (il re degli Ostrogoti), anche se tale opinione, come è noto, è assai dibattuta; cfr. il recente parere contrario espresso, sulla base di un'attenta considerazione della tradizione manoscritta, da LICANDRO O., *Il cd. Editto di Teoderico. Una vicenda tra storia, mito e manoscritti perduti*, in *SDHL*, n. 76, 2010, pp. 189 ss. Secondo l'Autore (vd. pp. 212 ss., in part. pp. 233 s.) la produzione normativa teodericiana si esaurirebbe in una pluralità di *edicta* - cfr. in tal senso, con richiamo di Cassiod., *Var.* 9.14, già VISMARA G., *Romani e Goti di fronte al diritto nel regno ostrogoto*, in *I Goti in Occidente. Problemi*. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Vol. III, Spoleto, 1956, pp. 425 s.; ID., *Edictum Theoderici*, in *Scritti di storia giuridica* 1. *Fonti del diritto nei regni germanici*, Milano, 1987, pp. 70 ss. e note -, mentre il cd. Editto di Teoderico non avrebbe la natura di compilazione ufficiale, ma sarebbe piuttosto una raccolta privata di norme romane volgarizzate confezionata da un anonimo giurista.

<sup>48</sup> Senz'altro inaccoglibile è dunque l'affermazione di MOROSI R., *L'officium del prefetto del pretorio*, cit., p. 142: "Nelle 'Variae' non c'è traccia delle 'sportulae', ma è assai probabile che questa consuetudine sia continuata a sussistere anche nel regno ostrogoto"; lo stesso a., per altro, in un lavoro successivo (*I saiones*, cit., p. 159 nt. 77) riconosce il fatto che i *saiones* percepivano *sportulae*, proprio sulla base di Cass., *Var.* 9.14.4 s. Mi pare poi assai dubbia, per quanto si è detto a proposito del *codex Euricianus*, l'ipotesi avanzata da Zeumer (*op. cit.*, p. 90 nt. 1) per la quale una "Sportelgesetz" contenuta nello stesso *codex* sarebbe servita da modello per le disposizioni teodericiane ricordate nel passo di Cassiodoro esaminato.

<sup>49</sup> La reggenza di Teoderico in Spagna durerà fino alla sua morte (526): cfr. SANCHEZ-ARCILLA J., *op. cit.*, pp. 247 ss.; per le fonti vd. anche MOROSI R., *I saiones*, cit., p. 163 nt. 117. Sull'amministrazione della Spagna in età teodericiana cfr. diffusamente MANCINELLI

maggiori rispetto alla “*quantitas expressa*” negli editti, la quale varia a seconda della dignità del *vocatus*, e del tribunale presso il quale essi erano incardinati; la violazione della norma inoltre è punita con la pena del quadruplo.

*Lex di Theudis*. Nell’anno 546 il re dei Visigoti Theudis (in precedenza *armiger* di Teoderico il Grande)<sup>50</sup>, fregiatisi dell’appellativo “*Flavius*” ad imitazione degli imperatori romani<sup>51</sup>, indirizza da Toledo a tutti i *rectores provinciarum* del suo regno e agli altri *iudices*<sup>52</sup> una costituzione che concerne le spese di lite e ne dispone l’affissione in pubblico da parte dei *iudices locorum*<sup>53</sup>, nonché l’inserimento nel titolo 4.16 del *Breviarium Alaricianum*<sup>54</sup>; è corretto ritenere che essa riguardasse sia i litiganti romani sia

---

A., *Sul centralismo amministrativo di Teodorico. Il governo della Spagna in età ostrogota*, in AARC., vol. XIII, Napoli, 2001, pp. 217 ss.

<sup>50</sup> Per un profilo biografico del re Theudis, v. NAGL A., sv. “*Theudis*”, in PWRE., vol. II. 11, 1936, pp. 246 ss.

<sup>51</sup> Cfr. in proposito KOCH M., *La imperialización del Reino visigodo bajo Leovigildo. ¿Es la imitatio imperii de Leovigildo la manifestación de un momento de cambio en la pretensión de poder y la ideología visigoda?*, in *Pyrenae*, n. 39.2, 2008, [on line] pp. 109 s.

<sup>52</sup> Sui *rectores provinciarum* e sugli altri organi giudicanti a livello locale nel regno visigotico del sesto secolo, cfr. SANCHEZ-ARCILLA J., *op. cit.*, pp. 269, 280 ss., pp. 300 s. Sulla valenza istituzionale di “*iudex*” nel *Breviarium Alaricianum*, presumibilmente tenuta in conto anche da Theudis, vd. recentemente DUMÉZIL B., *Le comte et l’administration de la cité dans le Bréviaire d’Alaric*, in ROUCHE M., DUMÉZIL B. (a cura di), *Le Bréviaire d’Alaric. Aux origines du Code civil*, Paris, 2008, p. 87.

<sup>53</sup> Su di essi (sottoposti ai *rectores provinciarum* e già menzionati nel *codex Euricianus*) cfr. ZEUMER K., *op. cit.*, p. 83; Theudis nel legiferare si sarebbe ispirato alla prassi osservata dagli Ostrogoti, secondo BURNS T.S., *A History of the Ostrogoths*, Bloomington, 1984, p. 131.

<sup>54</sup> Cfr. l’ed. di Zeumer (MGH. 1.1. *Leges*, pp. 467 ss.), ll. 1-2; pp. 66 ss.: “*Flavius Theudis rex...[uni]versis rectoribus et [iudicib]us ... Hanc denique constitutionem vobis direximus sigilli nostri adiectione firmatam, discernentes, ut saluberrima[e] ordinationis moderationem per universos populos hac locorum iudices aedictis propositis manifestare curetis, quatenus expectata clementiae nostrae regnatione fugatum m[ole]stie pavorem cognosca[n]t. Hanc quoque constitutionem in Theodosiani corporis libro quarto sub titulo XVI. adiectam iubemus, ut omnibus scire liceat, que pro omnium salute decreta sunt*”. Sul palinsesto legionense, che contiene la *lex di Theudis*, purtroppo lacunoso soprattutto nella sua parte iniziale, cfr. DE UREÑA R., *La legislación gótico-hispana (leges antiquiores – liber iudiciorum)*. *Estudio crítico*, Madrid, 1905, pp. 43 ss., p. 320. Sulla novità dell’*adiectio sigilli* indicativa della preoccupazione avvertita dal *rex* che il testo ufficiale della costituzione si preservasse nella sua autenticità cfr. NEHLSSEN H., *Der Schutz von Rechtsaufzeichnungen gegen Fälscher in den Germanenreichen, in Fälschungen im Mittelalter. II. Gefälschte Rechtstexte. Der bestrafte Fälscher*, Hannover, 1988, p. 554. L’ordine di Theudis di includere la costituzione nel *Breviarium Alaricianum* ha indotto a credere che le leggi visigotiche più in generale si ispirassero al principio di territorialità, ma è critico sul punto LALINDE J., *op. cit.*, p. 102; sul medesimo ordine, come esempio di un più diffuso modello di tecnica normativa, vd. ESDERS S., *Römische Rechtstradition und merowingisches Königtum. Zum Rechtscharakter politischer Herrschaft in Burgund im 6. und 7. Jahrhundert*, Göttingen, 1997, pp. 72 s., p. 264.

quelli goti<sup>55</sup>. Al di là delle direttive date ai giudici su come calcolare i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento del processo, rimborsi credo dovuti più che altro al personale subalterno che tali spese anticipava<sup>56</sup>, viene affermato il principio “di giustizia” per cui i costi gravanti sull’attore non devono superare il valore del *petitum*<sup>57</sup>, ribadendo poi con specifico riferimento ai giudici che costoro non possono pretendere (dall’attore), come *commoda*, più del valore del *petitum*, diversamente ne saranno responsabili col proprio patrimonio<sup>58</sup>. Il re non tralascia poi di occuparsi delle *sportulae* dovute agli *executores* in rapporto alle *conventiones* (*compulsionones*) dando le seguenti disposizioni. Essi non devono richiedere ai convenuti i *commoda* a proprio arbitrio, ma devono osservare, da un lato, precise limitazioni quantitative commisurate alle modalità

<sup>55</sup> V. le condivisibili argomentazioni avanzate da ZEUMER K., *op. cit.*, pp. 80 ss.; inoltre, LALINDE J., *op. cit.*, p. 102.

<sup>56</sup> In presumibile relazione alle spese sostenute dai testimoni e a quelle connesse al servizio di trasporto pubblico (*evectiones*) si legge (ll. 20 ss.): “...examussim inquirete et ut rationabiliter reddi perpenderitis, veridica extimatione decernite; quoniam iustum est, non pro espontis arbitrio, sed iusta ratiocinantis examine normam sumptuum extimari”; il precetto rivolto ai giudici di non assumere senza il filtro di un’oggettiva e razionale valutazione le allegazioni dell’“esponente” (cfr. “pro espontis arbitrio”) non sembra riferirsi a dichiarazioni delle parti processuali, se consideriamo che quanto meno le *evectiones* (sulle quali vd. anche *infra*, nt. 60), come risulta dalla stessa *lex* di *Theudis* (l. 39; vd. *infra*, nt. 61), erano “proprie” degli *executores* e quindi pagate provvisoriamente dagli stessi. Il fatto che nell’udienza giudiziale si provvedesse ad addossare all’attore o al convenuto onorari e spese sostenute fino a quel momento dal personale subalterno, non esclude l’eventualità che poi nella sentenza di condanna il giudice imputasse in via definitiva tali costi al soccombente (o al litigante temerario), secondo le regole romane; v. in merito LALINDE J. *op. cit.*, pp. 101, 117, e più recentemente, con richiamo della *lex* di *Theudis*, PETIT C., *Iustitia gothica. Historia social y teología del proceso en la Lex Visigothorum*, Huelva, 2001, p. 318.

<sup>57</sup> Cfr. ll. 24 ss.: “Si qua sane preter ea, que sursum dicta sunt, pro expediendis talibus negotiis fuerant data suffragia, propositae hactionis modum in nulla ratione transcendant. Tunc enim redempta non creditur fuisse iustitia quandoque minora sunt commoda [scil., i vantaggi economici] quam petita facultas. Quod si intra modum dicta causa extimata non fuerit, saltem ad coequationem petita venia[nt] facultatis”. Per “suffragia” come sinonimo di “commoda” (pagati ai giudici) cfr. ZEUMER K., *op. cit.*, pp. 92 s.; gli stessi *suffragia* poi sarebbero estranei al fenomeno della corruzione, come rileva opportunamente LALINDE J. *op. cit.*, pp. 108 s. L’intenzione di assicurare una convenienza economica nell’agire in giudizio, che non fosse compromessa da richieste di onorari superiori all’entità dell’eventuale condanna favorevole all’attore, era già degli imperatori Valentiniano, Valente e Graziano, secondo quanto emerge dal seguente passaggio di C.Th. 1.29.5 (a. 370): “... dum commodi nomine ampliu[s] ab eo qui vicerit intercessor (cioè l’*executor*: v. MERKEL J., *op. cit.*, p. 130 nt. 29) exposcit quam redditurus es[t] ille qui fuerit superatus”; su tale costituzione v. MANNINO V., *Ricerche sul “defensor civitatis”*, Milano, 1984, pp. 33 s.; PERGAMI F., *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano, 1993, pp. 518 s.

<sup>58</sup> Cfr. ll. 31 ss.: “Statuentes, ne quis vestrum super modum causae damna presumant extendere commodorum. Quod si factum fuerit, rerum componendum est satisfactione vestrum, illis hutique profutura, quibus inposita fuerint maiora dispendia”.



d'impiego del *cursus publicus*<sup>59</sup> definite da un'apposita *evectio*<sup>60</sup>, d'altro lato, un preciso momento per l'esazione dei *commoda compulsio* coincidente con l'udienza giudiziale (disposizione che avrebbe permesso presumibilmente al *iudex* di controllare l'entità del versamento)<sup>61</sup>. E vengono quindi indicate dal re visigoto le tariffe, tenendo in conto le miglia percorse, e il numero (limitato dalla stessa *lex*) dei cavalli usabili, non senza chiarire che, se per caso gli *exsecutores* avessero anticipato cifre maggiori al *cursus publicus* per l'espletamento del loro servizio operato con cavalli supplementari, il di più sarebbe rimasto a loro carico<sup>62</sup>. I funzionari subalterni che trasgrediscono, infine, saranno colpiti con la perdita dei *commoda* legittimamente richiedibili e con una multa a vantaggio della vittima dell'estorsione, e saranno parimenti multati (con cinque solidi aurei) i *rectores provinciarum* e i *iudices* che non avranno perseguito i trasgressori<sup>63</sup>.

<sup>59</sup> La *lex* in questione prova dunque la conservazione da parte dei Goti dell'antico servizio di trasporto pubblico romano; in merito cfr. DI PAOLA L., *Viaggi, trasporti e istituzioni. Studi sul cursus publicus*, Messina, 1999, p. 105 (in nt. 20 altra lett.), pp. 107 ss.; con speciale riferimento all'Italia ostrogota vd. anche AUSBÜTTEL F.M., *Die Verwaltung der Städte und Provinzen im spätantiken Italien*, Frankfurt/Main-Bern-New York-Paris, 1988, pp. 224 s.; MOROSI R., *I saiones*, cit., p. 159.

<sup>60</sup> L'*evectio* era l'autorizzazione a servirsi del *cursus publicus* rilasciata dall'autorità competente; su di essa cfr. DI PAOLA L., *op. cit.*, pp. 61 ss.; più recentemente, MALAVÉ B., *Las estaciones de servicio y el derecho urbanístico romano: establos y almacenes en la red estatal de comunicaciones y transportes*, in *RGDR.*, n. 16, 2011, pp. 24 s. Per le fonti riguardanti il contesto gotico cfr. Cassiod., *Var.* 4.47 (a. 507-511); 5.5 (a. 523-526).

<sup>61</sup> Cfr. ll. 36 ss.: "*Simili hetiam compulsores vel executores decreto prestringimus, ut non pro sua comoda exigant voluntate, sed ab eis, quos propria evectio compulerint, subvectum tantum super eum accipiant caballorum. Nec illi prius con[m]o[d]a compulsio[n]is [exig]ant, quam suas in iudicio litigantes exerent actiones*"; nel passo mi sembra chiaro che la richiesta del rimborso del *subvectus caballorum* (quanto speso, cioè, per l'uso dei cavalli del *cursus publicus*; in tal senso v. anche ZEUMER K., *op. cit.*, p. 96) avanzata dagli *exsecutores* sia indirizzata nei confronti dei compulsati, cioè dei convenuti; sul testo cfr. altresì LALINDE J., *op. cit.*, p. 110 e nt. 34.

<sup>62</sup> Cfr. ll. 42 ss.: "*Commoda quoque iuxta huius consulti seriem accepturi, id est, ut in milibus quinquaginta accipiant per caballo uno solido uno; ea videlicet ratione, ut in minoribus causis duo tantum, in maioribus vero quatuor caballi sufficiant, cum... caballos ultra hunc numerum ducere voluerit, absque ullo deductorum damno suo tantum reputabit ornatu*"; dunque è dovuto dai convenuti (cfr. "*deductorum*") il pagamento di un solido per ogni cinquanta miglia percorse con un cavallo appartenente al *cursus publicus*, potendo gli *exsecutores* servirsi, al massimo, di due o di quattro cavalli, a seconda dell'entità della causa; su tali linee della *lex* di Theudis v. ZEUMER K., *op. cit.*, p. 99; LALINDE J., *op. cit.*, p. 111.

<sup>63</sup> Cfr. ll. 58 ss.: "*Si quis vero [ex]ecutorum premissa summa superius comprehensa amplius in commodis suis accipere voluerit, amissio legitimo benefacto, de id, quod super accepit, presumptoris satisfactione multetur. Vestrum [aut]em quisquis si favore lenitus aut redemptione proclivis eorum neglexerit damna et rapinam, quinque se noverit librarum auri multandum fisci compendiis profuturas*"; cfr. ZEUMER K., *op. cit.*, pp. 100 s. Una simile disposizione per la quale anche il governatore provinciale veniva punito se non avesse per-

*Lex Visigothorum* (Chindasvinto). Chiudiamo ora la rassegna dei testi legislativi rilevanti ai nostri fini, soffermandoci su di un passaggio della *Lex Visigothorum*<sup>64</sup> emendata dal re Chindasvinto (a. 642-653):

*LV. 2.1.26*, (ed. Zeumer, *MGH. 1.1. Leges*, pp. 73 s.): “Propterea nunc presenti lege constituitur, ut hec talis iudicum cupiditas auferatur, et non amplius iudex pro labore suo et iudicata causa hac legitime deliberata, quam, sicut constitutum fuerat in lege priori, vicesimum solidum presumat accipere. Quod si quacumque fraude quisquam super hunc numerum plus auferre temptaverit, omnia, que legitime debuerat accipere, perdat. Illut vero, quod iniuste contra huius legis ordinem super vicensimum solidum tulerit, duplum illi exolvat, cui hoc auferri precepit. Similiter quoque, quia cognovimus, quod saiones, qui pro causis alienis vadunt, maiores pro labore suo mercedes, quam merentur, accipiant, propterea simili decreto legis huius edicatur, ut qui pro causis alienis vadunt decimum tantumdem solidum pro labore suo conquirant. Quod si aliquis super hunc constitutum numerum usurpare presumserit, et mercedes, quas legitime debuit accipere, perdat, et quidquid super decimum solidum fraude quacumque perceperit, duplatum illi, cui abstulit, reddat ... Idem vero saiones, cum pro causis alienis vadunt, si minor causa est et persona, duos caballus tantum ab eo, cuius causa est, accipiat fatigandos; si vero maior persona fuerit et causa, non amplius quam sex caballos et pro itinere et pro dignitate debebit accipere”.

Dunque, come già aveva stabilito una *lex prior* visigotica di incerta paternità<sup>65</sup>, l'onorario del giudice non può superare il 5% del valore della causa e le violazioni di tale precetto, che sappiamo dal preambolo particolarmente diffuse e onerose per i litiganti<sup>66</sup>, sono punite con la perdita

---

seguito il funzionario subalterno, esattore di *sportulae ultra modum*, era contenuta con ogni probabilità nella costituzione giustiniana del 530 sopra (§ 1) menzionata: cfr. Nov. Iust. 86.9 (a. 539).

<sup>64</sup> Su di essa cfr., *ex multis*, OSABA E., *Reflexiones en torno a las leyes visigodas*, in *Diritto@Storia*, n. 3, 2004, pp. 1 ss.; TORRENT A., *op. cit.*, pp. 157 s.

<sup>65</sup> Senza dubbio non è la *lex* di *Theudis*, i cui contenuti sono differenti; si è pensato che la *lex prior* appartenesse al codice di Leovigildo; vd. in proposito ZEUMER K., *op. cit.*, pp. 88 ss., e soprattutto LALINDE J., *op. cit.*, pp. 104 ss., p. 109.

<sup>66</sup> Cfr. *LV. 2.1.26*, (Zeumer, pp. 72 s.): “*Cognovimus multos iudices eo, quod, per cupiditatis occasionem supergredientes legum ordinem, ex causis sibi tertiam presumant tollere partem*”; gli emolumenti dei giudici raggiungevano quindi, in modo illegittimo, la terza parte (il 33,33 %) del valore della lite. La cupidigia dei giudici era già stata descritta in

totale dell'onorario e con l'obbligo di corrispondere alla parte che ha subito il maggior prelievo il doppio di quest'ultimo valore. Osservando una sequenza che possiamo dire ora, esaminata la *lex* di *Theudis*, ricorrente nella legislazione visigotica, Chindasvinto passa quindi ad occuparsi delle *sportulae* dovute ai *saiones*. Anche per costoro si prevede un tetto massimo pari questa volta al 10 %<sup>67</sup>, il superamento del quale comporta, come per i giudici, la perdita totale degli emolumenti legittimamente spettanti e la multa del doppio del valore eccedente il 10%. Nella parte finale della disposizione in esame riaffiora poi l'esigenza di disciplinare nel dettaglio i rimborsi delle spese di viaggio (*subvectus caballorum*) anticipate dai *saiones* per l'uso del *cursus publicus*, esigenza che già avevamo incontrato nella *lex* di *Theudis*: per tali funzionari dunque è assicurata al massimo la copertura delle spese corrispondenti all'impiego di due o sei cavalli a seconda del valore della causa<sup>68</sup> e della "*persona*", cioè, v'è da pensare, della dignità del convenuto che viene dedotto in tribunale<sup>69</sup>.

### 3. Osservazioni conclusive

a) *Sportulae* e *iudices*. Per quanto riguarda il riconoscimento di onorari ai *iudices* possiamo dire, dai dati fin qui raccolti e analizzati, che la legislazione gotica segnala profili di divergenza rispetto all'ordinamento romano coevo soltanto a partire dall'intervento del re Theudis del 546, con il quale si aggiorna dopo quarant'anni il titolo 4.16 (*De fructibus et litis expensis*) del *Breviarium Alaricianum*. Se nell'Oriente romano<sup>70</sup>, co-

---

modo articolato da Isidoro di Siviglia in *Sent.* 3.52.11 (Migne, *PL.* t. 83, p. 725): "*Saepe iudices pravi cupiditatis causa aut differunt, aut pervertunt iudicia; nec finiunt coepta partium negotia, quousque marsupia eorum qui causantur, exhauriant. Quando enim iudicant, non causam, sed dona considerant; et sicut negligentes sunt in discussione causantium, sic eorum damno solliciti sunt*", dove è di un certo rilievo ai nostri fini il riferimento ai "*dona*" percepiti dai *iudices*.

<sup>67</sup> Non corretta mi pare la lettura di MOROSI R., *I saiones*, cit., p. 164 e nt. 123, laddove, in rapporto al *saio*, afferma: "È interessante osservare che per la risoluzione di una causa percepiva la metà [sic!] di quanto spettava al magistrato".

<sup>68</sup> La variabile *maior-minor causa* era già presente nella costituzione di Theudis, che tuttavia prevedeva un rimborso pari all'impiego di quattro cavalli, anziché sei, per le *maiores causae* (cfr. *supra*, in questo §, nt. 62).

<sup>69</sup> Nel medesimo senso v. già BETHMANN-HOLLWEG M.A., *Der germanisch-romanische Civilprozeß im Mittelalter*, vol. I, Bonn, 1868, p. 223 nt. 21. Zeumer, nell'edizione della *lex Visigothorum* (MGH. *Leges* 1.1, p. 74 nt. 1) opportunamente richiama Cassiod., *Var.* 9.14.4-5, ove compare la variabile "*pro honoribus personarum*" (cfr. *supra*, in questo §).

<sup>70</sup> Cfr. *supra*, § 1 e nt. 17.

me pure nel regno dei Burgundi<sup>71</sup>, vigeva un generale divieto per i giudici (funzionari) di percepire emolumenti per la loro attività di giudicanti<sup>72</sup>, dal provvedimento del citato monarca visigoto è invece possibile evincere una generale legittimità dei *commoda*, posto che Theudis si limita semplicemente a prospettare un limite massimo per gli stessi, invocando – in special modo per gli attori – ragioni di giustizia sostanziale<sup>73</sup>. E questo, in un'epoca in cui, a Costantinopoli, lo spazio entro il quale le *sportulae* corrisposte a *iudices* erano considerate legittime era piuttosto esiguo, riguardando più che altro i giudici delegati dai più alti funzionari, e in particolare i *iudices pedanei* (Nov. Iust. 82.9, a. 539). La *LV. 2.1.26* (Chindasvinto), poi, anche attraverso l'accento alla "*lex prior*", prova come l'intenzione di contenere i *commoda* dovuti ai giudici, sempre presupponendone dunque la legittimità, animasse in modo costante i re-legislatori visigotici almeno fino alla metà del VII secolo.

b) *Sportulae e saiones-exsecutores*. Un'attenzione da parte dei re goti al problema delle richieste eccessive di *sportulae* avanzate nei confronti delle parti processuali dal personale subalterno (*saiones-exsecutores*) dei giudici incomincia a manifestarsi, stando alle fonti a nostra disposizione, solamente nel regno ostrogoto con Teoderico, il quale, in linea con un più generale orientamento politico condiviso dal suo successore Atalari-

---

<sup>71</sup> Nella *lex Burgundionum* (o *lex Gundobada*) si proibisce espressamente a tutti i giudici di percepire qualsivoglia *praemium* o *commodum*: cfr. II *Praef.*, 2 (ed. Bluhme, *MGH. 3. Leges*, p. 526): "*Omnes...iudices...inter Burgundiones et Romanos a praesenti tempore iudicare debebunt, ita ut nullus aliquid de causis vel iudicis praemii aut commodi nomine a quolibet parte speret aut praesumat accipere*".

<sup>72</sup> A Bisanzio tale divieto decade per la prima volta negli anni 945-959 con Costantino VII Porfirogenito, il quale consente la percezione di *sportulae* ai θεματικοὶ δικασταί: in tal senso cfr. MERKEL J., *op. cit.*, p. 162. Sulle due *novellae* (Coll. III, Novv. 7 e 9, ed. Zachariae, *Jus graeco-romanum*, 3, pp. 256 e 267) del citato imperatore d'Oriente in materia di *sportulae* cfr. ZACHARIAE K.E., *Geschichte des griechisch-römischen Rechts*, Berlin, 1892<sup>2</sup>, pp. 364 s.; BURGMANN L., *Zur Organisation der Rechtssprechung in Byzanz (mittelbyzantinische Epoche)*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)*, vol. II, Spoleto, 1997, pp. 911 ss.; DÖLGER F., MÜLLER A.E., BEIHAMMER A., *Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 565-1453*. T. 1, Hb. 2. *Regesten von 867-1025*, München, 2003<sup>2</sup>, nn. 674 e 675, pp. 104 ss.

<sup>73</sup> Cfr. *supra* § 2, nt. 57. A casi di corruzione dei giudici e non a dazioni di denaro "*sportularum nomine*" si riferisce *Edict. Theod.*, cap. 2 ("*Iudex si pecuniam contra statum aut fortunas cuiuslibet ut sententiam proferret, acceperit et ex hac re sub iusta fuerit examinatione convictus, in quadruplum quod venalitatis studio accepit, exsolvat, illi profuturum contra quem redemptus docebitur tulisse sententiam*"), che dunque - pur tenendo in conto i dubbi sopra (nt. 47) ricordati circa la paternità teodericiana dell'Editto - non può deporre per una generale proibizione di percepire *sportulae* nell'epoca di Teoderico il Grande.

co, si ispira chiaramente a modelli normativi romani<sup>74</sup>; in effetti, le pretese dei *saiones-exsecutores* vengono contenute in quantità definite che dipendono dall'*honor* della persona citata in giudizio e dal tribunale (centrale o periferico) al quale i funzionari subalterni sono aggregati<sup>75</sup>; variabili, queste, che si riscontrano nella legislazione romana a partire dalla metà del quinto secolo d.C. così segnata, in quest'ambito, dai *privilegia dei vocati in ius*<sup>76</sup> e dall'importanza del tribunale al quale afferivano gli *exsecutores*<sup>77</sup>; e anche sotto il profilo sanzionatorio la pena del quadruplo prevista a carico degli *exsecutores* dal nipote Atalarico<sup>78</sup> potrebbe forse avere un antecedente romano (a noi tuttavia ignoto), sulla base del quale è stato formulato il cap. 4 dell'*edictum Theodorici*<sup>79</sup> e successivamente la costituzione giustiniana del 530<sup>80</sup>.

Impressiona, d'altro canto, lo scrupolo con cui il re Theudis, anche in questo poi seguito da Chindasvinto all'incirca cent'anni più tardi, affronti il problema della misura dei rimborsi relativi alle spese di viaggio anticipate dagli *exsecutores* al servizio del *cursus publicus* per il compimento di attività procedurali indirizzate nei confronti dei convenuti; segno, a mio parere, che, fra i *commoda* dovuti a tali subalterni, era questa la voce più onerosa per le tasche dei compulsati. Ma possiamo dire che i re visigoti toccassero un aspetto non disciplinato dagli imperatori bizantini? Poco si può dire alla luce delle Novelle di Giustiniano: nell'unico luogo (Nov. 30.7.3, a. 536) dove, a quanto mi risulta, si tratta del *cursus publi-*

---

<sup>74</sup> Sulla nota propensione di Teoderico a proseguire la tradizione romana, anche nei suoi aspetti giuridico-istituzionali, mi limito qui a richiamare, tra i più recenti contributi, VITIELLO M., *Teoderico a Roma. Politica, amministrazione e propaganda nell'adventus dell'anno 500 (considerazioni sull'Anonimo Valesiano II')*, in *Historia*, n. 53, 2004, pp. 76 ss., pp. 106 s.; LICANDRO O., *op. cit.*, p. 191 nt. 10, pp. 234 ss.

<sup>75</sup> Cfr. Cassiod., *Var.* 9.14.4-5 (*supra*, § 2); anche se il passo cassiodoreo non ne accenna, è assai probabile che altro elemento fondamentale per il calcolo dei *commoda* fosse per Teoderico il valore della lite. La considerazione di tale parametro è invece chiaramente attestata in riferimento al regno dei Burgundi: cfr. *lex Burgundionum* (o *lex Gundobada*), II *Praef.*, 6 (ed. Bluhme, *MGH. 3. Leges*, p. 527): "*Notariis sane deputatorum iudicum, pro iudiciorum commodis, in causis ultra decem solidos addictis singulos tremisses censuimus posse sufficere, intra decem solidos minora commoda quaesituris*". Si veda anche, a proposito degli *exsecutores* che operano sulla base di un ordine di citazione regio, *lex Romana Burgundionum* 30.2 (ed. *FIRA*<sup>2</sup>, 2, p. 738): "*...non amplius ab executoribus, quam solidus in sportola requiratur*"; su tale ultima disposizione, e sul possibile ricorso ad essa per integrare la l. 38 della *lex* di Theudis, cfr. ZEUMER K., *op. cit.*, p. 97; inoltre, MERKEL J., *op. cit.*, p. 155.

<sup>76</sup> Per le fonti cfr. *supra*, nt. 11.

<sup>77</sup> Cfr. JONES A.H.M., *op. cit.*, vol. I, pp. 498 s. [= *op. cit.*, pp. 716 s.]; DI SEGNI L., PATRICH J., HOLUM K.G., *op. cit.*, p. 281 nt. 21.

<sup>78</sup> Cfr. Cassiod., *Var.* 9.14.6 (*supra*, § 2).

<sup>79</sup> Cfr. *supra*, § 2 e nt. 46.

<sup>80</sup> Cfr. I.4.6.25 e quanto si è detto *supra*, nt. 15.

*cus*, l'imperatore intende semplicemente affidare la vigilanza su tale pubblico servizio al proconsole della Cappadocia, per il territorio di sua competenza, e conferisce allo stesso, in termini assai generici e senza soffermarsi su dettagliati tariffari, il potere di sanzionare le esazioni *ultra modum* verificatesi in occasione di trasferimenti verso sedi giudiziali cappadoci, alludendo forse alla cupidigia degli *exsecutores*. Se tuttavia risaliamo non di molto nel tempo troviamo un'interessante costituzione di Anastasio (non datata), che chiude il titolo 12.50, dedicato al *cursus publicus*, del *Codex repetitiae praelectionis*:

C.12.50.23.pr. imp. Anast. A. Arm. pp.: "Tubemus nemini licere cuiuscumque scholae vel officii vel militiae seu condicionis per totius Orientalis tractus partes ob quamcumque causam proficiscenti seu redeunti supra unum veredum unumque paraveredum, cum evectione tamen iudiciali, movere, nisi specialis ei praestita sit nostrae serenitatis quantitatem animalium continens evectio".

Rivolto al *praefectus praetorio Orientis Armeno* – non a caso, considerate la competenza di tale alto funzionario a rilasciare i permessi di viaggio (*evectiones*) – l'imperatore impone un limite, espresso in cavalli (un *veredus* e un *paraveredus*)<sup>81</sup>, che deve essere rispettato dai subalterni quando in particolare usino l'*evectio* nella circoscrizione prefettizia ("...per totius Orientalis tractus partes...") per fornire servizi in ambito giudiziale ("...cum evectione tamen iudiciali..."), fra i quali sono includibili senz'altro le *conventiones*; e tale limite, aggiunge Anastasio, può essere derogato solamente con speciale autorizzazione imperiale. Possiamo dire dunque che, anche sotto il profilo da ultimo esaminato, i re-legislatori visigoti si inserivano piuttosto chiaramente nella tradizione normativa romana, perseguendo anch'essi l'obiettivo di una giustizia sostanziale attuabile anche attraverso il contenimento degli onorari e dei rimborsi dovuti agli *officiales*.

---

<sup>81</sup> Appartenevano al *cursus publicus* i *veredi* che rientravano fra gli *animalia publica*; distinti da essi erano i *paraveredi*, che venivano requisiti ai privati per percorrere vie secondarie non coperte dal servizio del *cursus publicus*; cfr. in merito BELLINO S., sv. "*cursus publicus*", in De Ruggiero E. (ed.), *DE.*, vol. 2.II, 1910, p. 1423; DI PAOLA L., *op. cit.*, *praecipue* p. 48 e p. 56.